



# COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

## AREA VIGILANZA

ORDINANZA N. 25

Mosciano Sant'Angelo li 26.03.2020

### IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45.

**Visto** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019.*”

**Visto:**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «*Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in*

*materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;*

**Vista:**

- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto *“Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

**Evidenziato che:**

- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;
- tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:
  - di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
  - il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o a un effettivo stato di necessità;

**Preso atto**

- del progressivo aumento del numero di contagiati da CODIV – 19 (corona virus) nella Regione Abruzzo e nel territorio della Provincia di Teramo;
- della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

**Tenuto conto che:**

- l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio del COVID;
- risulta dunque necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

**Ritenuto necessario**

- al fine di limitare la diffusione dell'epidemia all'interno del territorio comunale, porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del DL 2 marzo 2020, n. 9;
- pertanto, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del “COVID - 19”, di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;

- di porre altresì in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità , tra cui per quanto specificatamente oggetto del presente provvedimento , l'annullamento della tradizionale fiera delle Palme in programma nelle vie del centro storico cittadino il giorno 05 aprile 2020 al fine di escludere assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 con la quale si dispongono ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale .

Visto il nuovo Decreto Legge 25 marzo 2020 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Visto** l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

### **ORDINA**

Per quanto riferito in premessa, l'annullamento della tradizionale Fiera delle Palme in programma nelle vie del centro storico cittadino il giorno 05 Aprile 2020

### **DISPONE**

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Mosciano Sant'Angelo
- La trasmissione di copia a:
- Prefetto della Provincia di Teramo
- Stazione Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo;
- Comando di Polizia Municipale.
- Alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative .

**IL SINDACO**  
F.to Giuliano GALIFFI